



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

R.G. 606-1/2013

Il Giudice designato

nel procedimento ex art.671 c.p.c., promosso in corso di causa da

A

contro

C₁ , C₂ , C₃ , C₄

rilevato che:

- A , creditrice nei confronti di C s.p.a. in liquidazione, per servizi resi alla predetta società fino all'aprile 2012, dell'importo di euro 127.106,76, oltre interessi moratori e spese, in forza del decreto ingiuntivo n.2041/2012 del Tribunale di Treviso, definitivamente esecutivo, chiede che il Tribunale autorizzi il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, titoli e crediti, anche presso terzi, dei convenuti, fino alla concorrenza della somma precisata in ricorso (euro 165.000,00);
- A sostegno della fondatezza della domanda cautelare, proposta nel corso dell'azione promossa ex art.2394 c.c. nei confronti dell'amministratore e dei sindaci di C , l'attrice assume la responsabilità di C₁ , quale amministratore, per avere violato l'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e di C₂ , C₃ e C₄ , quali

Amman

componenti del collegio sindacale, per violazione dei doveri di vigilanza (v. pagg. 3 e 4 del ricorso);

A addebita ai convenuti la responsabilità "per le spropositate ed immotivate perdite di oltre 3 milioni di euro che, in soli 14 mesi, hanno azzerato l'intero patrimonio netto di € 1.299.303 e determinato un ulteriore depauperamento del patrimonio sociale di € 3.683.81, così come dichiarato nei bilanci della società C s.p.a. in liquidazione al 31/01/2012 (doc. 7) ed al 31/3/2012 (doc. 8)" ed assume che la verosimile fondatezza dell'azione proposta si fonda *ictu oculi* proprio sui dati dichiarati in tali bilanci; considerato che

- Sulla parte che agisce con l'azione di responsabilità incombe un onere di allegazione e prova che investe sia la condotta inadempiente che il danno che ne è derivato e dunque il nesso di causalità tra l'uno e l'altro; in caso di esercizio dell'azione extracontrattuale ex art. 2394 c.c. l'attore deve altresì allegare e provare anche il profilo di colpa o dolo della condotta al fine di connotarla illecitamente;

- La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo in proposito di precisare che la *causa petendi* di un'azione di responsabilità contro l'amministratore di una società "debbà sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei fatti dai quali l'attore pretende di desumere l'azionato diritto risarcitorio, ossia dei comportamenti degli amministratori asseritamente contrari ai doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale. E ciò va detto indipendentemente dal fatto che quella esercitata sia un'azione sociale di responsabilità o un'azione del

creditori sociali, rispettivamente previste dall'art. 2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c., o entrambe. Non muta alcunché la circostanza che, nei confronti specifici dei creditori sociali, gli amministratori rispondano dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, come indica il citato art. 2394 c.c., comma 1. Anche la mancata conservazione del patrimonio della società, pregiudizievole per i creditori, in tanto può generare responsabilità negli amministratori in quanto sia conseguenza, non già dell'alea insita in qualsiasi attività di impresa, bensì della violazione da parte loro di doveri legali o statutari, di cui è perciò indispensabile identificare nella domanda giudiziale gli estremi fattuali." (Cass. 27.10.2006 n.23180);

- Analoghe considerazioni valgono con riguardo ai sindaci, chiamati a rispondere per, asserita, concorrente responsabilità con l'amministratore; la responsabilità dei sindaci presuppone: la condotta illecita dell'amministratore, l'omesso adempimento di un obbligo di controllo su di loro gravante, un pregiudizio patrimoniale per chi agisce in responsabilità, il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci e il danno patito dalla società o dai terzi;

ritenuto che

- L'attrice non abbia offerto elementi idonei a comprovare – sia pure ai fini e per gli effetti della misura cautelare richiesta – che la perdita di bilancio di C s.p.a., di cui si duole, sia stata determinata da comportamenti illegittimi, attivi ed omissivi, imputabili all'amministratore ed ai sindaci della società;

rilevato che

Amor

- I convenuti hanno ben evidenziato nelle loro difese che il bilancio di C i va letto tenendo conto che non si tratta di un bilancio redatto da una società che avrebbe proseguito nell'attività aziendale, bensì di una società che stava per essere posta in liquidazione (v. relazione sulla gestione del bilancio al 31.1.2012), come in effetti è avvenuto nel giugno 2012;
- Il bilancio non poteva pertanto essere redatto secondo il principio della valutazione nella prospettiva della continuazione dell'attività; da tale principio occorre discostarsi quando la situazione della società sia tale da far giudicare che essa dovrà essere posta in liquidazione;
- La perizia giurata di parte, agli atti di causa, del dott. M. B. i, partendo da tale presupposto, fornisce una chiave di lettura del bilancio di C al 31.1.2012 che consente di giustificare, allo stato ed ai fini della decisione della presente misura cautelare, le voci di bilancio contestate da parte attrice, impregiudicato un approfondimento tecnico sul punto nel corso dell'azione di merito;
- Quanto all'allegazione per cui al verificarsi della causa di scioglimento della società determinata dalla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale amministratore e sindaci avrebbe omesso di rilevarla e di adottare i conseguenti provvedimenti, l'attrice non ha indicato quando detta causa di scioglimento di sarebbe verificata né ha adeguatamente contrastato l'assunto dei convenuti per cui la perdita del patrimonio sociale si è manifestata solo con il bilancio al 31.1.2012, approvato dall'assemblea il 7.6.2012, data in cui la società è stata anche posta in liquidazione;

Amor


- il difetto di *fumus boni iuris*, per quanto sopra esposto, rende superfluo l'esame del requisito del *periculum in mora*;
- va comunque rilevato, a proposito di quest'ultimo presupposto cautelare, che l'attrice non ha provato né l'elemento oggettivo del *periculum* (ossia l'incapacità patrimoniale dei convenuti chiamati in solido a ristorare un danno di complessivi euro 165.000,00) né l'elemento soggettivo dello stesso (ossia l'adozione da parte dei convenuti di comportamenti che facciano presumere la loro intenzione di disperdere la garanzia patrimoniale);
- visti gli artt. 671, 669 *quater* c.p.c.;

rigetta

l'istanza di sequestro conservativo.

Si allegli al verbale d'udienza e si comunichi

Venezia, 26 aprile 2013



IL GIUDICE
Dott.ssa Gabriella Zanon
[Handwritten signature]